

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		BINELLI GIAN CARLO	24, 26, 28, 37
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573)	3	CAMPAGNOLI MARIO, Relatore	9, 12 22, 27, 35
MARTINO GUIDO, Presidente	3, 9, 13, 23 24, 25, 29, 36, 39	COCCO MARIA	18, 24, 29, 34, 35, 36
AGOSTINACCHIO PAOLO	11, 28	DIGLIO PASQUALE	19, 28, 35
BELLINI GIULIO	21	IANNI GUIDO	10, 23, 27, 28, 33, 34, 35
BERSELLI FILIPPO	22, 34	LOBIANCO ARCANGELO	16
		PANDOLFI FILIPPO MARIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	13, 22, 28, 36
		ROSINI GIACOMO	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 16 aprile 1986, di esprimere il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del progetto di legge ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 29 aprile 1986, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che all'articolo 11, primo comma, la cifra 3 mila sia sostituita dalla cifra 2.993 e con la seguente osservazione: « Si invita la Commissione di merito a risolvere la contraddizione fra la disposizione recata dal punto *m*) del comma 2 dell'articolo 4, e le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, parere favorevole all'emendamento del Governo, già incluso nel testo del Comitato ristretto, che recepisce il parere della V Commissione espresso precedentemente, riducendo di 7 miliardi lo stanziamento per il 1986 e aumentando dello stesso importo lo stanziamento per il 1989.

Do lettura degli articoli del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

ART. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-1990 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 11, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Gli stanziamenti recati dagli articoli 3, 4 e 6 sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal precedente comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

ART. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale

nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. È istituita, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, la Conferenza fra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Assessori all'agricoltura delle regioni e province autonome. La Conferenza ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome all'elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La Conferenza è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La Conferenza si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un Comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del Nord, due dalle regioni del Centro, due dalle regioni del Sud e delle Isole.

5. Al fine di assicurare la partecipazione della professione agricola all'elaborazione ed attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale, è istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste un organismo permanente di consultazione, i cui componenti sono designati dalle organizzazioni professionali agricole nazionali maggiormente rappresentative.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del Comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

ART. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 150 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinati provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE d'intesa con la Commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1. In difetto di tale intesa si applicano i parametri in vigore. Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

ART. 4.

1. Al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è destinata la somma di lire 5.000 miliardi di cui lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria; anche in riferimento all'impiego di nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia ambientale, ivi comprese quelle relative alla lotta biologica: trasferimento e divulgazione delle innovazioni;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici; e la lotta alla ipofecondità interventi di sostegno per particolari produzioni;

c) sviluppo della meccanizzazione agricola;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso l'attività delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni nazionali riconosciute;

e) realizzazione a cura delle organizzazioni professionali agricole nazionali di reti di servizi per il miglioramento gestionale delle imprese agricole;

f) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni nei prodotti alimentari e in quelli di uso agricolo;

g) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

h) realizzazione o completamento di impianti di adduzione, provvista e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione;

i) sviluppo e valorizzazione di pratiche colturali e indirizzi produttivi che assicurino il concorso dell'agricoltura alla difesa dell'ambiente;

l) interventi nel settore forestale e delle aree protette; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

m) promozione della proprietà coltivatrice;

n) sviluppo delle associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni;

o) sostegno alla cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

p) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ripartisce tra le azioni orizzontali indicate al comma 2 la somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura il CIPE può disporre variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa.

Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e dagli altri regolamenti comunitari in materia di

azioni strutturali, è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa che saranno previste nel Piano forestale nazionale è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 4.

ART. 7.

Al fine di concorrere all'individuazione delle aree di intervento e alla definizione dei programmi relativamente alle azioni

indicate all'articolo 4, comma 2, lettera a), con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato permanente di coordinamento della ricerca e sperimentazione agraria, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 8.

1. Al fine di potenziare gli strumenti operativi per le azioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4, è istituita nell'ambito dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) una Sezione speciale per le attività svolte dall'Istituto medesimo in materia agricola, e, in particolare, per i controlli qualitativi e per l'attuazione di iniziative promozionali all'estero nel settore dei prodotti agro-alimentari. La Sezione speciale ha autonomia contabile e di bilancio ed una propria dotazione di personale, complessivamente pari a quattrocentotrenta unità, delle quali almeno trecentocinquanta tecnici del controllo. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Sezione speciale, individua gli uffici periferici dell'Istituto che svolgono funzioni in materia di controlli qualitativi, alla cui attività è funzionalmente preposta la Sezione speciale.

2. La Sezione speciale è amministrata da un comitato composto da: quattro membri designati, nel proprio ambito, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; quattro membri, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che entrano a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; un esperto, designato congiuntamente dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sarà ripartita per qualifiche la dotazione organica del personale della Sezione speciale e saranno stabilite le modalità di assegnazione alla Sezione dei dipendenti dell'Istituto in atto addetti ai controlli qualitativi di cui al comma 1.

4. Ad integrazione del programma promozionale di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, previa consultazione delle organizzazioni indicate al comma 5 dell'articolo 2, è definito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del commercio con l'estero che ne cura il coordinamento, un programma integrativo delle attività promozionali allo estero in materia agricola, la cui attuazione è affidata all'ICE e per esso alla Sezione speciale in base ad apposita convenzione, con finanziamento a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale verifica i relativi rendiconti.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo relativamente alla convenzione di cui al comma 4 e all'incremento di organico di centoquarantasette unità da assumere nella qualifica iniziale del ruolo professionale del personale dell'Istituto, fa carico alla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 9.

1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera o) del comma 2 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale; oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera o), anticipazioni senza interesse sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le con-

dizioni e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito Fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

ART. 10.

1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera n) del comma 2 dello articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle Associazioni dei produttori agricoli e loro Unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Con il riconoscimento le Associazioni dei produttori e loro Unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.

Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti ».

2. Nei confronti delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 11.

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa

per la formazione della proprietà contadina.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere disposte variazioni dei tassi di interesse applicabili ai mutui concessi dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e autorizzate, per la Cassa medesima, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

ART. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti « Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione » e lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore Campagnoli ha facoltà di riferire alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto è pervenuto alla formulazione di un testo — quello, appunto, testé letto dal presidente Martino — al quale sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali sono stati riformulati dal Governo e dai presentatori.

In particolare, all'articolo 2 del testo del Comitato ristretto si propone l'istituzione, nell'ambito della conferenza Stato-regioni, di una conferenza fra ministro dell'agricoltura e delle foreste ed assessori all'agricoltura delle regioni e province autonome. All'articolo 4, si propone una diversa — se non nuova — impostazione delle azioni a carattere orizzontale.

Spero che sia possibile, nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati, esprimere non solo un parere bensì anche qualche commento a proposito dell'incontro avvenuto ieri pomeriggio con gli assessori regionali alla agricoltura, a seguito del quale vale la pena di rivedere alcune parti del testo in discussione e segnatamente l'articolo 6.

Non ho altro da aggiungere. Ritengo infatti che il Comitato ristretto — ai membri del quale va il mio ringraziamento, cui si unisce il mio vivo apprezzamento per l'assidua presenza del ministro Pandolfi ai lavori del Comitato stesso — abbia fatto tutto il possibile per dirimere i punti di contrasto che si erano manifestati. Purtroppo sono rimasti irrisolti alcuni « nodi » politici sui quali spetterà alla Commissione plenaria decidere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-1990 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 11, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Gli stanziamenti recati dagli articoli 3, 4 e 6 sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal precedente comma 1, in relazione al sopravvivere di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra: « 16.500 » con la cifra « 21.250 »; la cifra « 2.765 » con la cifra « 2.815 »; la cifra « 2.993 » con la cifra « 4.145 »; la cifra « 3.250 » con la cifra « 4.435 »; la cifra « 3.592 » con la cifra « 4.825 »; la cifra « 3.900 » con la cifra « 5.030 ».

1. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Gli impegni finanziari della spesa del piano agro-alimentare nazionale costituiscono atti vincolanti di riferimento delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato.

1. 2.

Gli onorevoli Cocco, Ianni e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice; la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, in particolare quella giovanile, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

1. 3.

Gli onorevoli Berselli ed Agostinacchio hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

La spesa deve essere destinata in misura non inferiore al 30 per cento a favore delle regioni meridionali.

1. 4.

Gli onorevoli Agostinacchio e Berselli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la cifra: « 16.500 » con la cifra « 20.000 »; la cifra « 2.765 » con la cifra « 3.465 »; la cifra « 2.993 » con la cifra « 2.700 »; la cifra « 3.250 » con la cifra « 3.950 »; la cifra « 3.592 » con la cifra « 4.200 »; la cifra « 3.900 » con la cifra « 4.600 ».

1. 5.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista ha presentato tre emendamenti all'articolo 1: il primo riguarda lo stanziamento globale, il secondo in parte è formale, nel senso che tenta di dare una indicazione più puntuale e meglio definita degli obiettivi unificanti che si propone il piano, mentre il terzo rappresenta un vincolo per la legge finanziaria, affinché le dotazioni relative al presente provvedimento siano in qualche modo garantite per il 1987, non potendo la legge finanziaria intervenire a modificare una situazione preesistente.

Per quanto riguarda il primo problema, riteniamo che la somma complessiva, volta a soddisfare le esigenze poste dalla proposta di legge e prevista in 16.500 miliardi per cinque anni, sia assolutamente insufficiente. Qualora dovesse rimanere valido questo stanziamento, una serie importante di provvedimenti previsti nel testo rischierebbero di rimanere senza possibilità concreta di attuazione.

Ieri sera si è svolta l'ultima audizione con i rappresentanti delle regioni, proprio per poter verificare le modifiche apportate al testo originario presentato dal Governo; ancora una volta ci siamo trovati di fronte ad una posizione unitaria di

tutte le regioni, che hanno rappresentato l'esigenza di far corrispondere gli stanziamenti alle previsioni e agli obiettivi contenuti nel testo al nostro esame.

Abbiamo formulato una ipotesi che tuttavia rimarrà al di sotto delle possibilità previste dagli articoli del provvedimento. Riteniamo comunque che la spesa complessiva per il quinquennio non debba essere inferiore a 21.250 miliardi così ripartiti: 2.815 miliardi per il 1986 (tenendo presente che la quota dei 1.040 miliardi è già stata approvata dal Parlamento), 4.145 miliardi per il 1987, 4.435 miliardi per il 1988, 4.825 miliardi per il 1989 e 5.030 miliardi per il 1990.

Ripeto, a nostro parere senza questa dotazione minima (perché sarebbe necessaria una dotazione maggiore) il provvedimento rimarrebbe in gran parte inapplicabile. All'articolo 13 presenteremo un emendamento nel quale indicheremo i capitoli del bilancio dello Stato con cui far fronte a queste ulteriori dotazioni.

L'emendamento 1. 3 da noi presentato riguarda il quinto comma dell'articolo 1, nel quale dovrebbero essere meglio elencati gli obiettivi intorno ai quali vanno collocati i piani specifici; un certo rilievo dovrebbe assumere la questione del riequilibrio territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Questo è il primo punto da mettere in risalto, dal momento che assumiamo la legge pluriennale di spesa come strumento di attuazione di un piano di programmazione in agricoltura. Tale piano dovrebbe contenere un obiettivo generale quale, appunto, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo alle questioni del Mezzogiorno, dell'occupazione in agricoltura — soprattutto giovanile — e degli altri aspetti contenuti nell'emendamento. Quest'ultimo tiene conto della scala dei valori, non tanto di una modificazione sostanziale.

Infine, il nostro emendamento 1. 2 è un comma aggiuntivo all'articolo 1; in tal modo si può disporre che le dotazioni finanziarie previste dall'articolo 1 siano garantite almeno per il 1987, mentre non abbiamo avuto tale garanzia nel quin-

quennio in cui è stata operante la legge n. 984.

Ci auguriamo che questa disposizione abbia valenza pluriennale. Mi rendo conto che la legge finanziaria, essendo successiva, può modificare la legislazione attualmente esistente, ma dobbiamo considerare che una norma di questa natura dovrebbe garantire all'agricoltura — almeno per il 1987 — le disponibilità presenti nel provvedimento.

Raccomando ai colleghi l'approvazione di questi emendamenti che ritengo indispensabili per fornire all'agricoltura i mezzi necessari per l'attuazione delle misure contenute nel progetto di legge al nostro esame.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Ricordo che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale già in sede di discussione sulle linee generali si è espresso sul testo, evidenziando l'insufficienza dei fondi rispetto alle esigenze che dovrebbero essere soddisfatte con il provvedimento stesso.

Mi pare che l'articolo 1 sia quello da cui abbiamo desunto le valutazioni critiche del progetto di legge in discussione, con il quale si vorrebbero risolvere grossi problemi — o, quanto meno, si vorrebbe contribuire ad una definitiva soluzione di essi — soprattutto di fronte alle emergenze scaturite come conseguenza di un certo tipo di politica comunitaria.

Non si tratta di scegliere la via — che è stata seguita negli anni scorsi — della pura e semplice assistenza.

In realtà, si è voluto mantenere la situazione dell'agricoltura italiana — specialmente in alcune zone del nostro paese — immutata rispetto a molti anni fa. In sostanza, si sono ottenuti dei risultati soltanto per quanto riguarda le capacità e le potenzialità produttive, nonché le nuove tecniche di coltivazione, ma non si è voluto operare un'effettiva riconversione colturale; non si sono voluti adottare quegli indirizzi produttivi che avrebbero potuto rendere competitiva la nostra agricoltura.

Abbiamo l'impressione di essere di fronte ad un ennesimo tentativo di ope-

rare interventi settoriali non coordinati, tanto è vero che la Commissione si accinge a votare questo disegno di legge senza avere prima discusso concretamente del piano agricolo nazionale. In altri termini, sono note le bozze di piano agricolo nazionale, ma non vi è alcun punto di riferimento principale, alcuna base su cui possa incardinarsi la politica degli interventi attraverso l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'agricoltura italiana.

Si fa riferimento al piano agricolo nazionale, ma — come dicemmo già nel corso della discussione sulle linee generali — è opportuno che si discuta al più presto sia del piano agricolo nazionale stesso, sia del piano forestale — che costituiscono le basi di questo provvedimento — superando quelle perplessità e quelle remore paralizzanti che fino ad oggi hanno impedito l'approvazione di un documento essenziale per la nostra agricoltura.

Non intendo riproporre ora tutte le considerazioni critiche che rappresentai nel corso della discussione sulle linee generali. Desidero tuttavia sottolineare come il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale abbia ritenuto di sopperire all'inadeguatezza degli stanziamenti presentando alcuni emendamenti i quali comportano aumenti dei fondi stanziati e delle destinazioni specifiche.

L'emendamento 1. 4 — che propone di destinare la spesa complessiva in misura non inferiore al 30 per cento a favore delle regioni meridionali — non tende a fare cadere sulle regioni meridionali una pioggia di interventi per fini assistenziali, bensì mira a potenziare lo sviluppo dell'agricoltura nel sud attraverso lo sviluppo delle colture non eccedentarie per potere meglio fronteggiare la crisi inevitabile in cui entrerà l'olivicoltura italiana (specialmente quella meridionale) e per potere meglio sopportare gli effetti della crisi che ha colpito la nostra vitivinicoltura negli anni scorsi e che certamente si farà sentire anche quest'anno.

In sostanza, dovremmo destinare questa spesa alla realizzazione di un tipo di

verso di azienda, cioè di un complesso di mezzi diretti a produzioni tali da comportare il superamento dei costi e della marginalità che attualmente affliggono le nostre aziende.

Questi motivi ci hanno indotti a sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta di modificare gli stanziamenti e di dare indicazioni precise circa la destinazione degli stessi. Per altro, abbiamo già discusso, in questa sede ed in altre, della necessità di attuare interventi organici e coordinati i quali non producano più il nulla che si è visto negli anni scorsi.

Mantenere delle situazioni patologiche significa trovarsi, in futuro, di fronte ad un quadro patologico ancora più complesso e serio che, invece, noi vogliamo allontanare dall'orizzonte della politica agricola italiana, la quale deve fare i conti con la politica agricola comunitaria da cui non è possibile prescindere.

Abbiamo l'impressione, però, che ad un tale raccordo il Governo non abbia pensato, perché nel disegno di legge in discussione si notano indicazioni assai teoriche — come quelle alle quali ho fatto riferimento poc'anzi — che non ci consentono, allo stato attuale, di dire che vi è qualcosa di nuovo e di serio in vista.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti Ianni ed altri 1. 1 ed Agostinacchio e Berselli 1. 5, pur concordando con l'onorevole Ianni nel constatare che i soldi non sono mai troppi. Sono contrario anche all'emendamento Cocco ed altri 1. 3 perché ritengo migliore la formulazione del testo del Comitato ristretto. Sono contrario, inoltre, all'emendamento Ianni ed altri 1. 2 perché non vedo la necessità di inserire nell'articolo un concetto che risulta già acquisito sul piano legislativo.

Quanto all'emendamento Berselli ed Agostinacchio 1. 4, esprimo la mia contrarietà ad esso perché già la legge di programmazione riserva all'agricoltura meridionale una percentuale di spesa ben superiore al 30 per cento proposto con tale emendamento.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come regola generale, il Governo si atterrà al testo elaborato dal Comitato ristretto cui va il mio più vivo ringraziamento per il lavoro importante di miglioramento e di affinamento del disegno di legge n. 3573.

Aggiungo che — considerato l'eccellente lavoro svolto dal Comitato ristretto, anche sotto il profilo della dignità e precisione formale del testo — il Governo sarà estremamente cauto nei confronti di emendamenti che vengano presentati in questa ultimissima fase della discussione, tenendo conto che si tratta di una legge pluriennale e che quindi le nostre determinazioni non hanno quel valore più circoscritto che assumono nel caso di altre leggi, ma danno vita ad una specie di testo unico degli interventi in agricoltura per il prossimo quinquennio.

Ciò premesso, vengo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati. Gli emendamenti Ianni ed altri 1. 1 e Agostinacchio e Berselli 1. 5 riguardano incrementi della dotazione complessiva di spesa: il Governo ha un vincolo insuperabile nelle cifre che sono contenute nel disegno di legge, e pertanto deve dare parere contrario.

Con riferimento all'emendamento Berselli e Agostinacchio 1. 4, concernente un vincolo specifico per la destinazione dei finanziamenti alle regioni meridionali, faccio presente alla Commissione che già l'ordinamento prevede in modo preciso i vincoli e le riserve di spesa per il Mezzogiorno. Qualunque ulteriore inserimento nel presente disegno di legge causerebbe più complicazioni interpretative che non vantaggi alle regioni meridionali; il parere è, pertanto, contrario.

Circa l'emendamento Cocco ed altri 1. 3, devo dire che la successione logica degli obiettivi unificanti delle azioni a sostegno dell'agricoltura nel nostro paese non è questione molto opinabile; infatti, c'è una naturale successione logica, e mi pare che il Comitato ristretto — anche con alcune modifiche apportate al testo originario — l'abbia valutata in tutta la sua portata. Ad esempio, citare il riequilibrio

territoriale, come se fosse un *pruis* rispetto al concreto sostegno dei redditi agricoli, mi pare un esercizio non del tutto coerente con la successione logica degli obiettivi. Quindi, il mio parere sull'emendamento è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Ianni ed altri 1. 2, devo dire che ho già avuto stamattina notevoli problemi, presso la V Commissione bilancio, a proposito degli stanziamenti recati dal presente disegno di legge al di là delle previsioni del bilancio triennale: si tratta di una questione importante, che riguarda anche l'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché l'onorevole Ianni in Comitato ristretto aveva fatto riferimento alla legge sul Mezzogiorno, ne ho controllato il testo, e ho visto che l'articolato del presente disegno di legge è assai più vincolante e preciso. Comprendo le intenzioni dell'onorevole Ianni nel presentare questo emendamento, ma lo pregherei di ritirarlo, dato che l'emendamento dovrebbe essere sottoposto al vaglio della V Commissione bilancio. In caso contrario, mi duole, ma dovrei esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Avverto che gli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 4 e 1. 5 saranno posti in votazione in linea di principio in quanto, qualora approvati, dovranno essere trasmessi per il prescritto parere alla V Commissione bilancio.

Pongo in votazione, in via di principio, l'emendamento Ianni ed altri 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Ianni ed altri 1. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cocco ed altri 1. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Berselli ed Agostinacchio 1. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Agostinacchio e Berselli 1. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. È istituita, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, la Conferenza fra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Assessori all'agricoltura delle regioni e province autonome. La Conferenza ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome all'elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La Conferenza è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La Conferenza si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un Comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del Nord, due dalle regioni del Centro, due dalle regioni del Sud e delle Isole.

5. Al fine di assicurare la partecipazione della professione agricola all'elaborazione ed attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale, è istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste un organismo permanente di consultazione, i cui componenti sono designati dalle organizzazioni professionali agricole nazionali maggiormente rappresentative.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del Comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

L'onorevole Diglio ha presentato i seguenti emendamenti:

Il comma 5 è soppresso.

2. 1.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di assicurare la partecipazione delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali agricole alle determinazioni del Piano forestale nazionale, è istituito un organismo permanente di consultazione; la designazione dei componenti ed il suo funzionamento saranno disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

2. 2.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È istituita, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, la Conferenza fra Ministro dell'agricoltura e delle foreste e Assessori all'agricoltura delle regioni e province autonome. La Conferenza ha compiti di elaborazione, proposta, informazione e consultazione, su tutte le materie previste dalla presente legge e nella elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La Conferenza è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La Conferenza si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole.

2. 3.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Cocco, Barzanti e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Conferenza di cui al comma precedente, e previa istruttoria di un comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

2. 4.

Gli onorevoli Ianni, Cocco e Binelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di assicurare la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, associative e sindacali agricole alla elaborazione e attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale è istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste un organismo permanente di consultazione, i cui componenti sono designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative.

2. 5.

Al comma 5, sopprimere la parola: « professionali ».

2. 6.

L'onorevole Ianni e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma 5-bis:

5-bis. Per favorire il raccordo fra la programmazione agricola e la stipula di

accordi interprofessionali fra agricoltura e industria il Comitato di cui al comma precedente è, per l'occasione, integrato dai rappresentanti delle parti interessate al fine di definire i criteri generali della contrattazione.

2. 7.

Gli onorevoli Berselli e Agostinacchio hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma aggiungere in fine: « a livello nazionale ».

2. 8.

GIACOMO ROSINI. Dall'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 emerge una disparità di posizioni che in gran parte si concentra sulla rappresentatività delle organizzazioni agricole all'interno di un comitato di consultazione.

Non è che non sia presente a tutti noi il fatto che, in linea di principio, consentire una presenza delle associazioni cooperative significa duplicare una rappresentanza di imprenditori, però mi era parso di cogliere una possibilità di mediazione rispetto alle due linee, che sembra debba risolversi solo con il voto. Mi riferisco alla possibilità di prevedere la partecipazione ai lavori di questo comitato consultivo nel caso in cui gli interventi del Ministero dell'agricoltura riguardino specificamente la cooperazione.

Vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità di recuperare questa ipotesi, superando quindi il confronto-scontro che si prospetta sugli emendamenti presentati.

ARCANGELO LOBIANCO. Signor presidente, credo che sull'articolo 2 sia necessario un chiarimento in perfetta serenità. Già nel corso della discussione sulle linee generali ho avuto modo di rappresentare il mio pensiero e quello di altri colleghi del gruppo della democrazia cristiana.

Ritengo che il problema di cui ci stiamo occupando per diversi motivi sia stato falsato nella sua vera essenza.

Voglio ricordare ai colleghi le lotte del movimento contadino in questi ultimi 40

anni di democrazia repubblicana; con il progressivo passaggio da una fase in cui il settore agricolo rappresentava un aspetto residuale della vita sociale nel nostro paese alla fase attuale, in cui, cadute finalmente alcune « barriere » ed incomprendimenti, il mondo agricolo rappresenta un elemento essenziale della società e dell'economia del nostro paese avendo maturato nella propria cultura e nella propria coscienza un diverso modo di intendere la propria presenza.

Contestualmente a tale passaggio è avvenuto, nel settore del lavoro dipendente, un progressivo spostamento da un momento di conflittualità e di controversia ad un momento di compartecipazione alle scelte di programmazione (ricordo per tutte la « scelta dell'EUR »).

Oggi, dunque, i sindacati dei lavoratori sono più propensi a colloquiare ed anche a collaborare con i pubblici poteri nelle scelte politiche per la casa, per la sanità, per i trasporti e così via dicendo; e lo fanno senza tutela da parte di alcuno, rappresentando dignitosamente il mondo del lavoro.

Il mondo del lavoro agricolo ha progredito, cosicché oggi — possiamo affermarlo con pieno senso di responsabilità — le grandi organizzazioni agricole italiane, senza alcuna distinzione, hanno la possibilità di colloquiare con il Governo. Al riguardo desidero ricordare come, a loro tempo, i Presidenti del Consiglio incaricati — Spadolini, Forlani e lo stesso Craxi — chiamarono allo stesso tavolo, insieme con i rappresentanti del mondo del lavoro dipendente, anche i rappresentanti del mondo agricolo prima di sciogliere la riserva di accettare i loro incarichi.

Orbene, questa « rivoluzione » nel mondo agricolo — che è composto non solo da lavoratori bensì anche da imprenditori — dà nuovi diritti ed una nuova dignità alle componenti di esso non perché si sostituisca al potere politico — che deve pur sempre svolgere una funzione di sintesi degli interessi contrapposti — ma perché possa assumere un ruolo ben preciso nelle scelte economiche fondamentali per il paese.

Nessuno più di me — per la fede che ho nel fatto cooperativo e nella funzione della cooperazione come cerniera tra il momento solidaristico e quello economico-produttivo — può rendersi conto dell'importanza della vicenda cooperativa nel nostro paese. Pertanto, è bene essere chiari. Se, ad esempio, i sindacati dei lavoratori dipendenti possono colloquiare in prima persona con i pubblici poteri, senza alcuna tutela — salvo, poi, a gestire il momento successivo, cooperativo, pubblico o privato che esso sia — perché mai non si vuole riconoscere una pari dignità agli imprenditori agricoli, attraverso le loro rispettive organizzazioni, affinché possano anch'essi partecipare alla fase conclusiva di elaborazione e di preparazione delle scelte fondamentali di politica agricola?

Certo, dobbiamo stare attenti a non confondere il momento politico, che è di sintesi più generale di interessi contrapposti dei vari comparti, con quello professionale-sindacale e con quello della gestione del fatto economico, anche se nel settore agricolo il momento economico e quello professionale-sindacale appaiono sempre di più in simbiosi l'uno con l'altro. (Gli esperti di economia agraria affronteranno, nel loro prossimo congresso, il tema dell'organizzazione sindacale agricola nel mondo economico contemporaneo.)

Voglio ricordare al collega Rosini che, fino ad oggi, il potere pubblico non si è astenuto dal colloquiare con le organizzazioni agricole. Non possiamo tuttavia dimenticare, ad esempio, un « momento marcoriano » che espresse una prassi che certamente non era da noi condivisa in quanto coinvolgeva nella ripartizione delle risorse soltanto il mondo cooperativo e non anche il mondo del lavoro agricolo dando luogo così ad alcune negative contrapposizioni. Nessuno meglio di me, che ho nutrito stima ed affetto verso l'amico Marcora, può ricordare come egli sostenesse la necessità di aiutare, in quel momento, il movimento cooperativo a passare da una situazione ad un'altra. Però oggi, dopo dieci anni, siamo in presenza di una situazione diversa.

Se il Governo presieduto dall'onorevole Craxi ha voluto dare un riconoscimento all'imprenditoria agricola italiana ed al movimento sindacale agricolo italiano, perché si vuole ora stabilire, contestualmente, una forma di tutela, o di compartecipazione, diversamente da quanto accade in altri settori del mondo del lavoro?

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sul pericolo di una mortificazione del ruolo del movimento sindacale agricolo nel senso di una incapacità di esso a gestire l'azione programmatica intesa in generale e non già settorialmente.

Proprio ieri la Lega delle cooperative italiane ha celebrato il centenario della propria fondazione alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi fa specie che, oggi, dopo che l'onorevole Craxi ha espresso un riconoscimento del Governo all'attività imprenditoriale agricola come non fu espresso neppure dal Governo Andreotti, quando si varò la « legge quadrifoglio », sia proprio il Parlamento — soprattutto ad opera di talune componenti la maggioranza — a mettere in forse l'importanza di un avvenimento che, invece, noi salutiamo come fondamentale e che l'opinione pubblica comincia a valutare nella sua reale portata.

Come si può pensare che il mondo industriale, quello — per intenderci — delle multinazionali, che hanno definito recentemente l'agricoltura come destinataria di scelte industriali, possa prestare la dovuta attenzione al mondo agricolo se il Governo ed il Parlamento mostrano di riservare ad esso un ruolo subalterno?

Si tratta, dunque, di riconoscere un ruolo primario che non è solo di una organizzazione bensì di tutte le organizzazioni che operano nel settore agricolo.

Nulla impedisce che il Governo possa attribuire al mondo agricolo tale ruolo primario anche nel momento gestionale, avendolo già riconosciuto nel momento consultivo (il che rappresenta una tappa importante nell'elaborazione di una certa strategia di azione del mondo agricolo italiano), in modo da coinvolgere il settore cooperativo. Quello che preoccupa è che un eventuale voto del Parlamento possa

produrre conseguenze negative nell'opinione pubblica e, soprattutto, nel sistema agroindustriale.

Non è accettabile, pertanto, la richiesta di soppressione di alcune parti dell'articolo 2, così come non è accettabile la richiesta di inclusione di altri movimenti, i quali tuttavia non potranno a lungo restare esclusi perché saranno, nei prossimi anni, lo strumento che consentirà di contrastare le multinazionali.

Tutto questo non significa creare confusione tra i ruoli della cooperazione e quelli del mondo sindacale italiano. Chi come me ha operato nel settore cooperativo non può non sottolineare quanto ho testé esposto con piena convinzione e non può non invitare i colleghi a riflettere attentamente sulle questioni che ho posto.

MARIA COCCO. Signor presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'articolo 2 sia uno degli articoli principali, e perciò si è concentrata su di esso gran parte dell'attenzione dei soggetti da noi ascoltati: le regioni ed anche le organizzazioni professionali, cooperative e sindacali.

Nel testo originario del disegno di legge era presente una gravissima distorsione, per cui si eliminavano i poteri che vengono riconosciuti alle regioni dal quadro costituzionale e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il Comitato ristretto, con una riscrittura del testo, ha riequilibrato i poteri, restituendo alle regioni quel posto che loro spetta nel quadro del richiamato assetto costituzionale. Riteniamo che il nostro gruppo abbia dato un contributo importante (e il ministro ce ne renderà merito) alla riscrittura di questo articolo e delle procedure.

Ieri sera — non tutti i colleghi erano presenti — abbiamo riascoltato, secondo gli impegni già assunti, i rappresentanti delle regioni, i quali hanno posto in evidenza alcune questioni riguardanti non tanto la sostanza, quanto la coerenza e l'organicità di tutta la parte concernente le procedure. In base a tali osservazioni, abbiamo predisposto due emendamenti, con lo scopo di coordinare meglio tutto

l'articolo, portando il comma quarto (che è la novità più importante del testo del Comitato ristretto) a sostituire il comma secondo, e facendo discendere da esso il comma successivo, che riguarda i compiti del CIPE.

In sostanza, eliminiamo un dualismo di organismi: da una parte, la Commissione interregionale e, dall'altra, la conferenza Stato-regioni, lasciando solo quest'ultima come organismo cui spetta di essere ascoltato dal CIPE, nel momento in cui elabora le proposte del Piano agricolo nazionale. Si tratta, del resto, di questioni sollevate anche dallo stesso relatore, in sede di Comitato ristretto.

Altra importante novità, introdotta dal Comitato ristretto, concerne una maggiore possibilità per tutte le istituzioni (Parlamento, Governo e regioni) di avere informazioni reciproche, e quindi di svolgere anche una funzione di controllo circa l'attuazione degli interventi programmati.

Relativamente ai problemi di cui al comma quinto, sui quali i colleghi si sono soffermati, abbiamo presentato diversi emendamenti, concretizzando l'atteggiamento da noi assunto nel corso del dibattito e poi in seno al Comitato ristretto. Riteniamo molto importante l'aver inserito nel testo della legge — superando la « facoltà » finora prevista — l'obbligo per il Governo di ascoltare le organizzazioni del mondo agricolo.

Certo, questo è un notevole passo avanti, ma ciò che inficia una tale conquista è il modo con cui si è proceduto a risolvere questo problema: e diciamo chiaramente fin da ora ai colleghi che su tale questione, e sul modo con cui la si vorrà risolvere, si misurerà il nostro giudizio complessivo sulla legge.

Quello che noi non condividiamo è il fatto che si sia dato un riconoscimento unico ed esclusivo di rappresentanza del mondo agricolo alle organizzazioni professionali. Invece, se vogliamo tenere i piedi per terra, dobbiamo riconoscere che, nella realtà italiana, le organizzazioni professionali non sono rappresentative di tutto il mondo agricolo. Infatti, lo stesso Governo ci ha detto, nel corso del dibattito,

che, quando ha dovuto ascoltare, su un piano, su un programma, su un importante provvedimento, i rappresentanti di questo comparto, ha sentito le organizzazioni professionali, le cooperative, le associazioni dei produttori, i sindacati: questa è la prassi, perché questa è la realtà articolata del nostro paese. Nel mondo agricolo, a differenza di altri comparti, agiscono, per fortuna, diverse forze, ognuna delle quali ha una sua dignità ed autonomia. A noi sembra che, anche nell'impostazione di molti colleghi della democrazia cristiana — che pure partecipano ad importanti organizzazioni professionali agricole — vi sia, a questo riguardo, una distorsione, e comunque una concezione che non accettiamo ed in cui non ci riconosciamo assolutamente: una concezione gerarchica, al cui vertice sta l'organizzazione professionale, sotto l'ombrello della quale esistono altre organizzazioni.

Noi riteniamo che la cooperazione sia essa stessa una organizzazione importante del mondo agricolo, che ha in sé delle rappresentanze di carattere generale, e non di settore. La cooperazione deve essere ascoltata, tramite i suoi rappresentanti, solo per le questioni che la riguardano direttamente, cioè per i finanziamenti ad essa destinati? No, noi riteniamo che la cooperazione rappresenti, insieme con le organizzazioni professionali, una delle forze del mondo agricolo che hanno già — come voglio ancora ripetere — una valenza generale, e cui spetta il potere e il diritto di intervenire sul complesso delle questioni che stiamo discutendo oggi. Riteniamo anche che interessi altrettanto generali siano rappresentati dai sindacati dei lavoratori.

Abbiamo presentato poi un altro emendamento, allo scopo di sciogliere il nodo di fronte al quale ci siamo trovati in sede di discussione sugli accordi interprofessionali. Abbiamo quindi proposto di inserire un comma per stabilire che, nel momento in cui si discute degli accordi interprofessionali fra agricoltura e industria, il comitato di consultazione, previsto al quinto comma, deve essere integrato da rappresentanti delle associazioni dei

produttori; crediamo però che vada fatta una distinzione fondamentale tra organizzazioni che rispondono ad interessi generali ed altre che riguardano settori particolari.

Anche su tale questione si deciderà l'impronta complessiva della legge.

Riteniamo che si debba compiere uno sforzo per allargare questo comitato, per inserirvi altri soggetti; se non si giungesse a questo, non ce la sentiremmo di approvare l'articolo 2 nell'attuale formulazione e saremmo costretti a votare a favore dell'emendamento soppressivo del quinto comma, presentato dall'onorevole Diglio.

PASQUALE DIGLIO. Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che lo sforzo collegiale compiuto con la particolare attenzione del ministro Pandolfi abbia portato a percorrere la strada dell'utilizzazione della conferenza come strumento volto ad evitare un rapporto conflittuale tra lo Stato e le regioni.

L'impegno nella elaborazione del piano da parte delle regioni e la possibilità — attraverso l'operazione di coinvolgimento del CIPE — di individuare gli elementi di realizzazione del Piano agricolo nazionale forse comporteranno alcuni problemi, ma possono rappresentare un elemento di superamento delle difficoltà; questa strada deve essere quindi affrontata con decisione e convinzione. In tal senso, sono stati presentati alcuni emendamenti chiarificatori.

Vengo ora all'argomento sul quale incontriamo alcune difficoltà. Ho già avuto modo di ascoltare sovente la posizione delle varie parti politiche, che testimoniano l'attenzione e la particolare importanza che si vogliono conferire al riconoscimento di questo organismo permanente di consultazione. Ne faccio un problema di carattere concettuale, nel senso che verifico una serie di contraddizioni su come debba procedersi nel futuro, nel momento in cui dovranno essere adottati comportamenti da parte del Governo.

L'onorevole Lobianco ha riferito che cosa abbia rappresentato e come si sia

andato accrescendo il segno di considerazione delle organizzazioni professionali. Tutto ciò è perfettamente vero. Ritengo anche che, sotto certi punti di vista, le organizzazioni professionali abbiano un interesse immediato di competenza rispetto ad altre organizzazioni più ampie del mondo agricolo.

Quando parlo di interessi immediati, mi riferisco al fatto che su ogni avvenimento relativo all'approvazione del Piano agricolo nazionale ci troviamo di fronte ad organizzazioni e strutture che hanno un interesse immediato, importante; sto pensando, per esempio, all'organizzazione dei lavoratori, nella quale è presente un interesse immediato, anche se probabilmente meno ampio rispetto alla visione concettuale aziendale. Vi sono poi interessi mediati, figli delle organizzazioni imprenditoriali, industriali e via di seguito.

Intendo dire che indubbiamente esiste questa situazione e che fino ad ora è stato adottato un atteggiamento che, anche nei momenti più difficili, ha comportato sempre nelle scelte economiche il coinvolgimento a livello governativo di coloro che rappresentano questi interessi immediati; mi riferisco soprattutto alle organizzazioni professionali quali la Coldiretti, la Confcoltivatori e la Confagricoltura.

Il problema della scelta in ordine al tipo di consultazione deriva da questa capacità di rappresentatività, alla quale uno Stato democratico non si può sottrarre. Non vi possono essere posizioni che prevedano, attraverso una impostazione di carattere legislativo, un impegno sul quale il Governo stesso potrà sentirsi obbligato o meno, nel momento in cui — come è giusto — vi è questa grossa presenza delle organizzazioni professionali.

A tutto ciò si aggiunga che lo stesso quinto comma così recita: « Al fine di assicurare la partecipazione della professione agricola... ». Sembra quasi che senza tale norma non vi sarebbe la partecipazione e, quindi, altri rappresentanti degli interessi non avrebbero questa assicurazione. Ritengo invece che essi abbiano

tale assicurazione in quanto rappresentano ampi interessi nell'ambito del nostro paese e del nostro sistema.

A mio parere gli aspetti consultivi, con riferimento alle organizzazioni professionali, diventano molto ampi perché riguardano tutto il comparto del sistema agricolo, mentre per quanto concerne, invece, altri determinati settori possono essere ridotti; si tratta però di una competenza del Governo, del ministro, che rientra nella sua responsabilità.

Questo aspetto concettuale che ci ha portati ad insistere sulla soppressione del quinto comma non richiede una impostazione di carattere legislativo e, soprattutto, dà la possibilità di valutare adeguatamente i termini con i quali il Governo deve assumere i propri impegni e le relative responsabilità.

Con il secondo emendamento, da me presentato, in subordine rispetto al primo, ritengo che possa essere evitata la discriminazione tra le organizzazioni professionali e le altre, attraverso l'istituzione di questo organismo permanente con la partecipazione di quelle organizzazioni, ma lasciando al Governo la possibilità di designare i componenti e di individuare elementi di professionalità e di capacità tecnico-scientifica, in modo tale che in questo organismo possano esservi esponenti che non siano « figli » dell'aspetto di carattere associativo.

Lo spirito con il quale mi sono permesso di intervenire non è di fastidio rispetto alla posizione delle organizzazioni professionali; si tratta, invece, del convincimento che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale le organizzazioni professionali devono svolgere il loro compito (del quale il Governo non può non tener conto) e fare in modo che le valutazioni di carattere complessivo possano essere di competenza delle organizzazioni stesse.

In sede di esame dell'articolo 4 affronteremo l'aspetto riguardante la rete dei servizi come componente delle organizzazioni professionali. A tale proposito, ho già presentato un emendamento volto ad individuare elementi di iniziativa autonoma

ma da parte del mondo agricolo; si tratta di creare dinamismo nell'ambito delle regole della democrazia e del rispetto del ruolo che ciascuno rappresenta.

GIULIO BELLINI. Innanzitutto desidero dichiararmi d'accordo con i colleghi Cocco e Diglio sulle riflessioni da essi esposte.

Vorrei limitare questo mio intervento ad alcune considerazioni sulla proposta di estendere al movimento cooperativo la partecipazione agli organismi permanenti di consultazione, nonché sullo stato e sul ruolo del movimento cooperativo nel nostro paese.

Credo che sia giunto il momento di smettere di dire che occorre riconoscere al movimento cooperativo un maggiore peso politico per poi non riconoscerglielo nei fatti.

Nel momento in cui parliamo del movimento cooperativo, delle sue difficoltà e delle ragioni per le quali esso incontra ancora enormi ostacoli che gli impediscono di affermarsi pienamente nel nostro paese, dobbiamo pure conoscere quali sono tali difficoltà e tali ostacoli. Pertanto, cercherò di esporli in sintesi.

In primo luogo, non dobbiamo dimenticare che la legge sulle cooperative riconosce che la proprietà cooperativa è di carattere pubblico e non di carattere privato e che il capitale cooperativo è disponibile ma indivisibile. Se, dunque, si vuole che il movimento cooperativo sia posto in condizione di « decollare » occorre prendere le mosse dalla legge fondamentale che regola l'attività cooperativa.

In un momento in cui è necessaria una forte capitalizzazione per gli investimenti e per gli aggiornamenti tecnologici, il movimento cooperativo non può beneficiare nemmeno di prestiti degli stessi soci perché non gli viene riconosciuto quel *quid* che, invece, viene riconosciuto agli istituti i quali possono avvalersi di fondi comuni di investimento.

In secondo luogo, dobbiamo riconoscere che, mancando fonti di finanziamento, il movimento cooperativo si trova ad ope-

rare tra crescenti difficoltà in una fase in cui gli si impone anche una certa modernizzazione.

Qualcuno potrebbe obiettare che il disegno di legge pluriennale di spesa prevede, all'articolo 8, un certo tipo di finanziamento per la capitalizzazione. In realtà, tale finanziamento appare insufficiente se si consideri che permane ancora l'incertezza se il movimento cooperativo rientri o meno nella programmazione.

Dunque, il movimento cooperativo è sufficientemente protetto dalle organizzazioni professionali o, invece, ha un proprio ruolo autonomo e specifico?

A tale domanda bisogna dare una risposta, perché indubbiamente il movimento cooperativo deve rientrare in una fase di riequilibrio economico-produttivo senza il quale continueremo a fare della demagogia. Abbiamo visto, ad esempio, come sta andando la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, in cui il movimento cooperativo non riesce a « decollare » e ad affermarsi di fronte alla potenza dei grandi complessi privati, così come non riuscirà ad affermarsi nel settore ortofrutticolo ed in altri settori produttivi.

È necessario esercitare un controllo più rigoroso sul movimento cooperativo, e lo Stato può esercitarlo. Però non è più ammissibile continuare a discriminare, in nome di un assistenzialismo che in parte vi è stato, a danno dei tentativi reiterati compiuti dal movimento cooperativo per affermarsi come struttura permanente nel settore agricolo.

È vero che da parte delle organizzazioni professionali viene mossa alle cooperative l'accusa di essere soggette più alle tecnostutture che ai produttori, ma è anche vero che si tratta di problemi da risolvere all'interno dello stesso movimento cooperativo, soprattutto attraverso la modifica di alcuni aspetti dell'attuale legislazione, i quali non corrispondono più allo sviluppo del movimento cooperativo.

Voglio sollecitare il ministro Pandolfi a considerare attentamente le riflessioni che ho brevemente esposto perché non si continui ad organizzare semplicemente

riunioni spettacolari durante le quali si possa dire ciò che si vuole, come avvenne nel corso della Conferenza sulla cooperazione del 1978, alla quale parteciparono l'allora Presidente del Consiglio Andreotti e l'allora ministro del lavoro Tina Anselmi con discorsi pieni di promesse che poi non sono state mantenute.

Quanto ho detto finora vale per tutto il movimento cooperativo italiano e non solo per l'organizzazione cui ho appartenuto per tanti anni.

Gli emendamenti potranno essere respinti, ma in tale modo non si renderà un buon servizio all'agricoltura ed ai produttori.

Torno ancora a sottolineare come, di fatto, negare al movimento cooperativo una rappresentatività specifica non significhi togliere potere alle organizzazioni professionali bensì significhi aggiungere potere ai vari artefici dell'agricoltura, a coloro i quali devono essere, a tutti i costi, i protagonisti di essa; a meno che non si intenda rendere la nostra agricoltura sempre più subordinata al potere esterno capitalistico che ha in mano delle carte molto più efficaci di quelle del movimento cooperativo.

FILIPPO BERSELLI. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è contrario all'introduzione di una rappresentanza delle cooperative nell'organismo previsto dal quinto comma dell'articolo perché ciò creerebbe soltanto confusione. Ritengo infatti che la dizione: « dalle organizzazioni professionali agricole nazionali maggiormente rappresentative » sia la più corretta in quanto tali organizzazioni sono le più direttamente interessate ai problemi dell'agricoltura.

L'emendamento 2. 8, tendente ad aggiungere alla fine del quinto comma le parole: « a livello nazionale », potrebbe servire a chiarire meglio la portata dell'intero articolo.

È vero che il testo del Comitato ristretto ricalca quello di altre disposizioni di legge; ma è altrettanto vero che tali disposizioni hanno fornito occasioni per

un vasto contenzioso soprattutto presso i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. Pertanto il testo del quinto comma apparirebbe decisamente più chiaro qualora recasse, in fine, le parole: « a livello nazionale ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Dichiaro di non accettare tutti gli emendamenti all'articolo 2 ad eccezione dell'emendamento 2. 8, sul quale mi rimetto fin da ora alla decisione della Commissione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento Berselli e Agostinacchio 2. 8, dico subito che la precisazione: « a livello nazionale » può essere utile in quanto è la dizione che viene adoperata a proposito del parere che esprimono le confederazioni generali del mondo dei lavoratori dipendenti. L'emendamento 2. 8 è quindi diretto a stabilire una precisazione testuale, che eviti un domani controversie interpretative. Perciò il Governo accetta questo emendamento, che costituisce un interessante miglioramento testuale.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, in sede di Comitato ristretto il Governo non ha posto preclusioni alla ricerca di formule che potessero in qualche modo venire incontro a talune preoccupazioni; il Governo però conferma (e lo ha detto con precisione l'onorevole Lobianco) che non si può negare alle organizzazioni del mondo agricolo di carattere generale maggiormente rappresentative a livello nazionale una funzione di rappresentanza, che le abiliti anche alla partecipazione ad un organismo permanente di consultazione. Do senz'altro assicurazione alla Commissione che — come finora fatto — per quanto concerne in particolare il mondo della cooperazione il Governo intrattiene rapporti costanti di consultazione e addirittura di collaborazione. Vorrei ricordare che proprio al movimento cooperativo è dedicata una specifica azione orizzontale, rimediando a quella che era una grave lacuna della legge cosiddetta « quadrifoglio ». I colleghi dovrebbero

misurare i progressi significativi che facciamo con questa legge pluriennale, rispetto alla legislazione precedente. Con questa precisazione, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti che toccano la materia del quinto comma — salvo l'emendamento 2. 8 — e cioè gli emendamenti Diglio 2. 1 e 2. 2, Ianni ed altri 2. 5, 2. 6 e 2. 7.

Per quanto concerne gli emendamenti Ianni ed altri 2. 3 e 2. 4. che riguardano invece la materia del concorso delle regioni alla formazione delle deliberazioni in materia di riparto di fondi, sono molto grato al Comitato ristretto che ha consentito un netto progresso rispetto al testo del Governo, in quanto si è introdotta l'importante articolazione della conferenza Stato-regioni, che rappresenta, a mio giudizio, la grande novità di questo testo.

Arrivare però ad ulteriori specificazioni ed attribuzioni di compiti a questa conferenza crea un problema secondo me non superabile, tenuto conto che la procedura stabilita dal secondo comma è, alla fine, soggetta al vaglio della Corte dei conti che, con riferimento alle determinazioni di spesa e per i vari capitoli, deve registrare i relativi decreti. Onde evitare complicazioni che creerebbero contenzioso anche in sede di Corte dei conti, esprimo quindi parere contrario ai due emendamenti sopra citati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 2. 2., non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ianni ed altri 2. 3. Faccio presente che, nel caso in cui questo emendamento venisse approvato, dovrebbe conseguentemente considerarsi soppresso il comma 4 dell'articolo 2.

GUIDO IANNI. Prima che l'emendamento che ho presentato insieme ad altri colleghi venga posto in votazione, desidero fare una precisazione. Se verrà mantenuto il comma 2 così come è (lo faccio presente anche al ministro), si creerà una situazione di difficoltà. Infatti, da una parte abbiamo attribuito alla Commissione interregionale il compito di ascoltare, quanto meno, le proposte che il CIPE fa in materia di programmi quadro e di piani specifici, e dall'altra, in un successivo articolo abbiamo stabilito una conferenza Stato-regioni, che avrebbe soltanto una funzione di consultazione sulle stesse materie. C'è quindi il rischio che si crei una conflittualità nell'attribuzione dei poteri che devono rivestire questi due organismi.

Ci sembra pertanto più giusta la dizione che abbiamo proposto con l'emendamento 2. 3, che stabilisce precise procedure, pur lasciando al CIPE la determinazione finale. Poiché ci si riferisce alla fase di partecipazione alla definizione dei programmi e delle direttive di coordinamento ai piani specifici, è bene eliminare la Commissione interregionale, e lasciare soltanto la conferenza Stato-regioni. Resta invece la competenza della Commissione interregionale nel parere per la distribuzione delle somme, perché in tal caso c'è il vincolo della legge n. 281 del 1970.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ianni ed altri 2. 6.

GIANCARLO BINELLI. Con l'emendamento 2. 6 intendiamo sopprimere la parola « professionali » senza con questo negare la rappresentanza alle organizzazioni professionali, che rimane ed è giusto che venga riconosciuta. D'altro canto mi sembra strano che si voglia sollevare una questione di questo tipo.

Questo è il senso degli interventi di carattere generale dell'onorevole Cocco e poi del collega Bellini.

Voglio ricordare che in questo settore — a differenza di altri — operano da molti anni organizzazioni cooperative e sindacali che hanno una loro storia ed una rilevanza dal punto di vista economico. Per tale ragione esse hanno interesse a partecipare a tutta la fase dell'organizzazione e della elaborazione di linee di programmazione.

Escludere le forze esistenti nel mondo contadino non ci aiuta a risolvere i problemi dell'agricoltura, anzi ne crea altri nuovi. Lo diciamo con estrema fermezza ed anche con molta tranquillità: non possiamo — dopo tanti anni che in agricoltura non si parla di programmazione — affidare la gestione di un provvedimento così importante al solo ministro, che sente esclusivamente le regioni e le organizzazioni sindacali. Non è questa la realtà del paese.

Tengo poi a precisare che la dizione « organizzazioni professionali », alle quali sarebbe demandata la rappresentanza di tutto il mondo agricolo, è presente oltre che in questo articolo (in cui si parla di programmazione) anche nell'articolo 7, quando si fa riferimento al coordinamento della ricerca e alla sperimentazione, e nell'articolo 8, col quale si intende istituire, nell'ambito dell'ICE, una sezione speciale per le attività svolte dall'istituto medesimo in materia agricola.

Mi chiedo: i movimenti cooperativi non devono entrare in un'operazione del genere?

Ritengo che tutte queste questioni configurino una gestione della legge pluriennale, demandata soltanto ad alcuni. Pertanto, dal punto di vista politico e pra-

tico, non possiamo permettere che soltanto il ministro, le regioni e le organizzazioni professionali abbiano determinati poteri, disconoscendo il ruolo di altre organizzazioni.

L'onorevole Cocco ha detto chiaramente che il nostro atteggiamento politico sull'articolo e sull'intero provvedimento dipende dalla posizione che la Commissione vuole assumere e dalla volontà di trovare soluzioni ai problemi che qui sono stati posti. Per questo chiedo che si rifletta attentamente sulla intera problematica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Ianni ed altri 2. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Ianni ed altri 2. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed Agostinacchio 2. 8, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

MARIA COCCO. Vorrei precisare il significato del voto del gruppo comunista sull'articolo 2. Riteniamo estremamente positiva l'introduzione, nella parte riguardante le procedure, di alcune modifiche sostanziali concernenti il riconoscimento dei poteri delle regioni; non vogliamo che questo giudizio venga inficiato nel voto sull'articolo nel suo complesso.

Esprimiamo però un giudizio negativo sul quinto comma; preferiamo, infatti, che sia mantenuta la facoltà del ministro di sentire tutte le organizzazioni piuttosto che adottare la soluzione che la Commissione sta scegliendo, quella cioè di riconoscere per legge alle organizzazioni a vocazione generale il diritto alla consultazione, escludendo automaticamente da tale diritto altre organizzazioni alle quali

riconosciamo un rappresentanza diversa da quella delle organizzazioni professionali, ma altrettanto importante e di carattere generale.

Il gruppo comunista voterà quindi contro questo articolo; ciò non significa essere contrari a tutti gli aspetti dell'articolo stesso, ma vuol dire assegnare alla questione del quinto comma una valenza politica particolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 150 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede

il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE d'intesa con la Commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1. In difetto di tale intesa si applicano i parametri in vigore. Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

L'onorevole Ianni e i deputati del gruppo comunista hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la cifra di « 150 miliardi » con la cifra: « 550 miliardi ».

3. 1.

Al comma 2, sostituire la cifra: « 150 miliardi » con la cifra: « 350 miliardi ».

3. 2.

Al comma 3, dopo le parole: « stabiliti dal CIPE », sostituire le parole: « d'intesa con » con la parola: « sentita ».

3. 3.

Gli onorevoli Cocco, Ianni, Binelli e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole da: « In difetto » fino a: « del comma 2. » con

le parole: « In difetto di nuovi parametri si applicano quelli in vigore ».

3. 4.

Gli onorevoli Poli, Binelli, Ianni e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire la parola: « d'intesa con » *con la parola:* « sentita ».

3. 5.

Gli onorevoli Agostinacchio e Berselli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine:

Nella ripartizione dei fondi per gli interventi in agricoltura dovranno essere previste quote per il Mezzogiorno d'Italia in misura non inferiore alle percentuali di utilizzazione degli stanziamenti riservate alle regioni meridionali.

3. 6.

L'onorevole Binelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere le parole da: « In difetto » *fino a:* « in vigore ».

3. 7.

Al comma 3, sopprimere le parole da: « Si tiene conto » *fino a:* « comma 2 ».

3. 8.

GIANCARLO BINELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare alcuni emendamenti all'articolo 3 da noi presentati. Innanzitutto, partiamo da questa considerazione: i 150 miliardi stanziati come limite di impegno per lo svolgimento delle funzioni delle regioni appaiono del tutto insufficienti; va tenuto conto, infatti, che in realtà si tratta solo di 100 miliardi, perché gli altri 50 debbono servire a coprire interessi su mutui che

le regioni hanno stipulato in base alla legge n. 984 e che ci trasciniamo da anni.

A tale proposito abbiamo presentato due emendamenti, di cui il primo, il 3. 1, è volto ad elevare a 550 miliardi la somma complessiva. Questa mi sembra una misura particolarmente necessaria, se si tiene conto che anche nel corso delle audizioni di ieri le regioni che abbiamo ascoltato hanno particolarmente insistito sulla assoluta insufficienza di tale stanziamento, a fronte di investimenti che negli ultimi anni continuano a diminuire. I rappresentanti regionali hanno citato alcuni dati; ricordo in particolare che nel Lazio si è avuto un calo degli investimenti del 16 per cento, mentre un po' ovunque si registra un calo intorno al 15 per cento.

In via subordinata, con l'emendamento 3. 2 proponiamo di elevare la somma di 150 miliardi a 350 miliardi, che è la cifra indicata come minima indispensabile nel documento delle regioni. È certo che ora stiamo discutendo di una parte importante, quella relativa agli investimenti in agricoltura, ed è altrettanto certo che se questa somma non verrà aumentata assisteremo ancora nei prossimi anni ad una diminuzione delle capacità di investimento nel settore agricolo.

Dunque, non si tratta di fare lunghi discorsi per sottolineare l'importanza della questione. Del resto, il relatore ed altri colleghi oltre a me hanno ascoltato ieri gli assessori regionali all'agricoltura, i quali hanno posto con forza il problema, indipendentemente dalle loro rispettive appartenenze politiche.

Il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce che il CIPE provveda al riparto delle somme di cui al primo comma, per gli anni successivi al 1986, « d'intesa » con la commissione interregionale.

Nella pratica — come ci è stato confermato ieri dagli assessori regionali alla agricoltura — non vi sarà mai assessore che possa autorizzare qualcuno a decidere nuovi criteri i quali comportino una diminuzione dei contributi alla sua regione. È vano pretendere che un assessore

re riconosca l'esigenza di « tagliare » dei contributi alla sua regione.

Se dunque tale è la situazione in concreto, il problema mi sembra essere quello di dare al CIPE la facoltà di decidere sui parametri di ripartizione delle somme previste all'articolo 3.

Il CIPE può decidere, anziché d'intesa, « sentita » — così come proponiamo con il nostro emendamento 3. 3 — la commissione interregionale, senza essere vincolato ad un'intesa che, di fatto, ci sembra impossibile.

Desidero sottolineare come gli obiettivi di questo disegno di legge di programmazione in agricoltura siano spesso in totale contrasto con i criteri di ripartizione della spesa oggi vigenti.

Con questo provvedimento si tenta di favorire determinate azioni orizzontali. Ma non bisogna dimenticare che è impossibile raggiungere un tale obiettivo lasciando inalterati i parametri di ripartizione che fanno conto della popolazione e del territorio di una regione e basta.

In particolare, appare equivoco stabilire — se è vero che bisogna mantenere una norma cautelativa — che, se i parametri nuovi non vengono decisi, restino in vigore quelli già esistenti.

Inoltre, appare opportuno sopprimere, alla fine del terzo comma, le parole: « Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2 », altrimenti si potrebbe pensare che le regioni le quali debbano ricevere arretrati dal Governo in base alla legge n. 984 del 1977 possano non partecipare in eguale misura alla ripartizione.

Vorremmo che il relatore ed il rappresentante del Governo tenessero conto delle ragioni che ho fin qui addotte, anche per quanto concerne la possibilità di elevare la somma annua di 150 miliardi di lire per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario. Tale aumento non comporterebbe maggiorazioni di spesa complessiva perché sarebbe comunque compreso, anche nel caso salisse a 550 miliardi, negli 8.500 miliardi previsti al

primo comma per le province autonome di Trento e di Bolzano.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Dichiaro di non accettare l'emendamento 3. 6, che oltretutto mi sembra pleonastico.

Dichiaro di non accettare l'emendamento 3. 1 perché, se è vero che l'aumento da 150 a 550 miliardi rientra nell'ambito degli 8.500 miliardi previsti, è altrettanto vero che aumentando le annualità si creerebbe una « coda » negli anni successivi.

Dichiaro di non accettare l'emendamento 3. 2, per lo stesso motivo.

Quanto all'emendamento Ianni ed altri 3. 3, dichiaro di accettarlo. Mi rendo conto, infatti, che è necessaria una nuova parametrizzazione per il futuro, ma anche che, nel caso si lasciassero le parole: « d'intesa con », tale nuova parametrizzazione avrebbe scarse possibilità di essere approvata, mentre inserendo la parola « sentita » si darebbe al CIPE la possibilità di provvedere al riparto delle somme di cui al primo comma tenendo presenti le volontà delle regioni.

Dichiaro di accettare anche l'emendamento 3. 5.

Faccio osservare che è importante lasciare, al terzo comma, il richiamo alle disposizioni del comma secondo. Quest'ultimo parla, infatti, dei 50 miliardi già destinati dalla legge n. 984 del 1977, che sono compresi nei 150 miliardi da assegnare alle regioni. Ora, ciò posto, cosa significa fare il riparto? Significa che, comunque, questo viene fatto estrapolando quei 50 miliardi, che non influiranno nel nuovo riparto, oppure che chi già ha avuto quei soldi non avrà più nulla?

GUIDO IANNI. Possiamo dire: « indipendentemente dalle disposizioni del comma 2 ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Se non si dice chiaramente che si terrà conto delle disposizioni del comma secondo, andrà a finire che le regioni che già hanno avuto dei soldi in base alla legge n. 984 pretenderanno di dividere i 150 miliardi,

e non i 100 restanti. Insomma, posso dichiararmi favorevole ad un emendamento che sopprima le parole: « In difetto di tale intesa si applicano i parametri in vigore », ma che non tolga la menzione alle disposizioni del comma secondo, e pertanto sono contrario all'emendamento Cocco ed altri 3. 4.

Infine, dichiaro di accettare l'emendamento 3. 7 e di rimettermi alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'emendamento 3. 8.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Agostinacchio e Berselli 3. 6 e Ianni ed altri 3. 1 e 3. 2.

Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Ianni ed altri 3. 3, come integrato da un ulteriore emendamento (il 3. 7) inteso a sopprimere, al terzo comma, le parole: « In difetto di tale intesa si applicano i parametri in vigore ». La motivazione è la seguente: che riaggiustare i parametri sia possibile ed anzi, probabilmente, necessario e che il Governo riteneva e ritiene tuttora che, su una materia del genere, l'intesa con le regioni sia molto importante per evitare interminabili contenziosi, anche perché sembra abbastanza singolare che le regioni, su una materia che le riguarda direttamente e primariamente, intendano rinunciare alla propria prerogativa di esprimere intesa al Governo, scaricando così, tutto sommato, sul potere centrale delle decisioni che le toccano direttamente. Valuti comunque la Commissione se, per fini di natura pratica — tenuto conto che le regioni non vogliono assumersi la responsabilità di aggiustare questi parametri — non valga la pena di accettare l'emendamento 3. 3, con l'aggiunta proposta dal relatore.

Sulla proposta di sopprimere, al terzo comma, la frase: « Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2 », il Governo esprime parere contrario. Infatti, con le regioni si è raggiunta una piena intesa sul seguente punto: occorre

consentire alle regioni, che hanno fatto mutui di miglioramento fondiario in base alla legge n. 984 del 1977, di partecipare al riparto dei 50 miliardi e, poiché più o meno tutte le regioni li hanno fatti, bisogna in primo luogo garantirle; per la restante parte, si fa un riparto sulla base dei parametri normali.

Se adottassimo un diverso criterio, finiremmo con il penalizzare le operazioni già in essere, e che non hanno potuto essere assistite dal limite di impegno decennale per controversie con il tesoro. Questa è l'unica, possibile interpretazione della frase: « Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2 ».

Quanto all'emendamento 3. 5, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

GIANCARLO BINELLI. Lei dice, signor ministro, che l'intesa è necessaria. Ma al secondo comma dell'articolo 5, quando si parla dei finanziamenti derivanti dai regolamenti comunitari, della intesa lei non fa menzione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Perché il Governo non può fare un riparto *a priori* tra chi non spende i soldi, ma deve darli a chi li chiede.

PASQUALE DIGLIO. Ma se non vi sarà questa intesa, si farà riferimento ai vecchi parametri? Non comprendo perché non ci debba essere una giusta impostazione di responsabilizzazione del Governo.

GUIDO IANNI. Nel testo è scritto che, per il 1986, valgono certi parametri, ma per gli anni successivi essi saranno stabiliti dal CIPE, in base all'articolo 1, il che costituisce un impegno ben vincolante, per il CIPE stesso. Bisogna vedere se il CIPE li stabilirà anche in mancanza di un accordo con le regioni, o opererà diversamente.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Con l'emendamento 3. 6 si chiede che, nella ripartizione dei fondi per gli interventi in agri-

coltura, siano previste alcune quote per il Mezzogiorno d'Italia. A tale proposito si è obiettato che per queste zone del nostro paese esiste una normativa più ampia e che previsioni generali prescrivono le eventuali ripartizioni. Pertanto — sostiene il relatore — si tratterebbe di qualcosa in più.

Voglio però ricordare che qui ci si riferisce alla materia specifica degli interventi in agricoltura e quindi un chiarimento in tal senso non è mai eccessivo, al fine anche di evitare un gioco pericoloso.

Rilevo, per altro, che il principio di carattere generale è stato accolto; l'emendamento tenderebbe a chiarire ed interpretare meglio la portata della norma e, soprattutto, ad evitare la penalizzazione delle regioni meridionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Agostinacchio e Berselli 3. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 3. 3, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli ed altri 3. 5, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Binelli 3. 7, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Binelli 3. 8, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo si è dichiarato contrario.

(È approvato).

MARIA COCCO. Ritiriamo l'emendamento 3. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3 con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 14,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge. Ricordo che prima della sospensione avevamo approvato l'articolo 3.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è destinata la somma di lire 5.000 miliardi di cui lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria; anche in riferimento all'impiego di nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia ambientale, ivi comprese quelle relative alla lotta biologica: trasferimento e divulgazione delle innovazioni;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici; e la lotta alla ipofecondità interventi di sostegno per particolari produzioni;

c) sviluppo della meccanizzazione agricola;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso l'attività delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni nazionali riconosciute;

e) realizzazione a cura delle organizzazioni professionali agricole nazionali di reti di servizi per il miglioramento gestionale delle imprese agricole;

f) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni nei prodotti alimentari e in quelli di uso agricolo;

g) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

h) realizzazione o completamento di impianti di adduzione, provvista e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione;

i) sviluppo e valorizzazione di pratiche colturali e indirizzi produttivi che assicurino il concorso dell'agricoltura alla difesa dell'ambiente;

l) interventi nel settore forestale e delle aree protette; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

m) promozione della proprietà coltivatrice;

n) sviluppo delle associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni;

o) sostegno alla cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

p) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ripartisce tra le azioni orizzontali indicate al comma 2 la somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura il CIPE può disporre variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per il finanziamento dei piani specifici di cui all'articolo 2, comma 2, riguardanti azioni integrate e finalizzate a settori specifici della produzione agricola si provvede attraverso accordi di programma tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

L'accordo di programma determina le finalità con le indicazioni del programma quadro, i tempi di attuazione e loro finanziamento.

Al loro finanziamento è destinata la somma di lire 3.500 miliardi per gli anni dal 1987 al 1990, in ragione di lire 875 miliardi all'anno. L'accordo è approvato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Entro il 31 gennaio viene effettuata la verifica degli interventi attivati attraverso il piano specifico attuato nell'anno precedente.

4. 1.

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis. Al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con le regioni, nel quadro di una politica

dei fattori a sostegno dell'agricoltura è destinata la somma di lire 2.300 miliardi di cui lire 400 miliardi nel 1986 e lire 475 miliardi per il quadriennio successivo. Entro il 31 gennaio viene attuata la verifica degli interventi attivati nell'anno precedente.

4. 2.

Aggiungere il seguente comma 1-ter:

1-ter. Per le funzioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è riservata al Ministro dell'agricoltura e foreste la somma di lire 3.000 miliardi di cui 400 per l'anno 1986, 500 per l'anno 1987, 600 miliardi per l'anno 1988, 700 miliardi per l'anno 1989 e 800 miliardi per l'anno 1990.

La ripartizione delle azioni di cui sopra viene effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, dal CIPE, sentita la Commissione interregionale e l'organismo permanente di consultazione di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge sulla base delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

4. 3.

Al comma 2, dopo le parole: « a finanziamento » aggiungere la parola: « prioritariamente ».

4. 4.

Gli onorevoli Ianni e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4. 5.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) realizzazione di strutture di servizio per le imprese singole o associate

relativamente alla assistenza tecnica gestionale e produttiva, ad integrazione delle strutture dei servizi di sviluppo agricolo delle regioni, promosso dalle organizzazioni agricole nazionali.

4. 6.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto e) del comma 2 con il seguente:

e) realizzazione di reti di servizi per il miglioramento gestionale alle imprese agricole anche, eventualmente, avvalendosi delle organizzazioni professionali o economiche o associative agricole.

4. 7.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: « professionali ».

4. 8.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente emendamento:

Al punto h) del comma 2, aggiungere: « con particolare riferimento alle più moderne tecniche di risparmio ».

4. 9.

L'onorevole Lobianco ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, lettera h), in fine, aggiungere le seguenti parole: « nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica ».

4. 10.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente emendamento:

Al punto l) del comma 2, alla parola: « sviluppo » far seguire la parola: « sostegno ».

4. 11.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere la lettera m).

4. 12.

L'onorevole Diglio ha presentato i seguenti emendamenti:

Al punto m) del comma 2 aggiungere: « e dei piani di accorpamento aziendale ».

4. 13.

Al punto o) del comma 2, far precedere la parola: « sostegno » dalla parola: « sviluppo ».

4. 14.

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

4. Al finanziamento delle azioni di cui al presente articolo si potrà provvedere sulla base di progetti che potranno essere presentati da organismi pubblici e/o privati.

4. 15.

L'onorevole Ianni ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: « n. 616 », aggiungere, in fase di coordinamento, un richiamo ai decreti di trasferimento agli statuti delle regioni a statuto speciale.

4. 16.

Gli onorevoli Toma, Ianni, Poli, Cocco e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: « e delle foreste » aggiungere le parole: « d'intesa con le regioni ».

4. 17.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Cocco, Poli e Toma hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

Per le funzioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è riservata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 3.000 miliardi di cui 400 per l'anno 1986, 500 per l'anno 1987, 600 miliardi per l'anno 1988, 700 miliardi per l'anno 1989 e 800 miliardi per l'anno 1990.

La ripartizione delle azioni di cui sopra viene effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, dal CIPE, sentita la Commissione interregionale e l'organismo permanente di consultazione di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge sulla base delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

Al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosso dal Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con le regioni, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura è destinata la somma di lire 2.300 miliardi di cui lire 400 nel 1986 e lire 475 miliardi per il quadriennio successivo. Entro il 31 gennaio viene attuata la verifica degli interventi attivati nell'anno precedente.

Per il finanziamento dei piani specifici di cui all'articolo 2, comma 2, riguardanti azioni integrate e finalizzate a settori specifici della produzione agricola si provvede attraverso accordi di programma tra il Ministro dell'agricoltura e foreste e regioni interessate.

L'accordo di programma determina le finalità con le indicazioni del programma quadro, i tempi di attuazione e loro finanziamento.

Al loro finanziamento è destinata la somma di lire 3.500 miliardi per gli anni dal 1987 al 1990, in ragione di lire 875 miliardi all'anno. L'accordo è approvato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste. Entro

il 31 gennaio viene effettuata la verifica degli interventi attivati attraverso il piano specifico attuato nell'anno precedente.

4. 18.

Gli onorevoli Ianni, Binelli e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le lettere c), e), m).

4. 19.

Gli onorevoli Berselli e Agostinacchio hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al comma 2 la seguente lettera:

« q) ripopolamento della fauna stanziale ».

4. 20.

Gli onorevoli Binelli, Ianni e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) realizzazione di un programma nazionale di bonifica e di irrigazione.

4. 21.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: « ivi comprese quelle relative alla lotta biologica ».

4. 22.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: « realizzazione » aggiungere la parola: « anche ».

4. 23.

GUIDO IANNI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, all'articolo 4 abbiamo presentato un emendamento - il 4. 18 - interamente sostitutivo dell'articolo stesso; riteniamo che esso, se accolto, darebbe un assetto più chiaro alle competenze, alle funzioni ed alle attribuzioni dei vari soggetti istituzionali nell'ambito della spesa agricola. Nell'articolo 4 infatti, come formulato nel testo del Governo e in parte modificato dal Comitato ristretto, riscontriamo una confusione tra le competenze e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e quelle delle regioni, una confusione riguardante le attribuzioni proprie derivanti dai residui di competenza del Ministero dell'agricoltura, con azioni di carattere straordinario collegate agli obiettivi previsti dal quinto comma dell'articolo 1.

A mio parere sarebbe quindi opportuno, anche ai fini della funzione di indirizzo e di controllo del Parlamento, definire l'entità delle risorse necessarie al Ministero per le sue competenze; in caso contrario, resterebbe soltanto una vuota affermazione. A tale scopo avevamo presentato un emendamento tendente a garantire queste funzioni residue al Ministero dell'agricoltura per una somma complessiva di 3.000 miliardi nel quinquennio.

Per quanto concerne, invece, le cosiddette azioni orizzontali che dovrebbero costituire elementi di intervento straordinario collegati agli obiettivi previsti dal quinto comma dell'articolo 1, si sarebbe dovuto preventivare uno stanziamento di 6.000 miliardi, di cui 2.500 di spesa del Ministero dell'agricoltura e 3.500 di competenza regionale. Occorre tener presente che i programmi relativi agli obiettivi di cui all'articolo 1 sarebbero stati coordinati tra lo Stato e le regioni, in maniera tale che avremmo potuto conoscere con precisione, da una parte, le competenze e le funzioni del Ministero che andavano soddisfatte e, dall'altra, l'entità delle risorse da mettere a disposizione del Ministero e delle regioni congiuntamente ma separatamente nella gestione, per distinguere le cosiddette azioni a carattere orizzontale.

Questa ci sembrava una correttezza legislativa, volta a consentire al Parlamento di effettuare concretamente interventi di indirizzo e di controllo sulla gestione della spesa stessa.

FILIPPO BERSELLI. Abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, volto ad assicurare un intervento a favore del ripopolamento della selvaggina stanziale.

Indubbiamente, si deve elaborare una diversa e moderna normativa per la caccia, alla luce anche delle direttive comunitarie; tuttavia, nel contesto dell'articolo al nostro esame, penso si possa prevedere, al di là delle competenze regionali in materia, un impegno per il ripopolamento della selvaggina stanziale. Non dimentichiamo che molti nostri connazionali vanno a caccia sui territori della Repubblica iugoslava e in altri paesi europei, per cui un impegno in questo senso ritengo debba essere considerato e insisto per la votazione dell'emendamento.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 18, ricordo che su di esso si è discusso approfonditamente in sede di Comitato ristretto. Da un certo punto di vista il testo della proposta emendativa possiede una sua ragione d'essere, ma mi dichiaro contrario in quanto esso tende ad aumentare lo stanziamento da 5 mila a 9 mila miliardi.

Inoltre, mi dichiaro contrario agli emendamenti 4. 1, 4. 17 e 4. 16.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, poiché si richiama all'emendamento 4. 18, esprimo parere contrario, così come non accetto l'emendamento 4. 3, poiché è legato al 4. 2. Quanto all'emendamento 4. 4. ...

MARIA COCCO. L'emendamento 4. 4 ha lo scopo di dare elasticità alle azioni orizzontali.

GUIDO IANNI. Il Governo, nel corso di un anno, potrebbe ravvisare l'urgenza di intraprendere qualche azione orizzon-

tale non prevista in questa elencazione; con l'attuale formulazione, questo intervento non potrebbe essere effettuato.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Il Governo non potrebbe intervenire ugualmente, perché, se non vi è menzione nella legge, il CIPE non dà la sua approvazione. Se il Ministero volesse finanziare qualche altra azione, dovrebbe farlo mediante una nuova legge, non con l'articolo 4.

GUIDO IANNI. Il nostro intento era quello di rendere l'articolo molto più flessibile e di trovare comunque un meccanismo che non rendesse troppo vincolante l'elencazione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Ho capito l'intenzione dei presentatori dello emendamento 4. 4; finora non mi ero reso ben conto dell'esatta collocazione della parola « prioritariamente ». Quindi, a questo punto, mi rimetto al parere del Governo.

Sono invece contrario all'emendamento 4. 19 e, di conseguenza, all'emendamento 4. 5. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 6. ...

GUIDO IANNI. Si tratta di una competenza regionale. Avevamo già presentato, in sede di Comitato ristretto, un emendamento del seguente tenore: « I servizi integrativi di quelli regionali possono ... ». Lo Stato non può fare propria una competenza che non gli appartiene; si tratta di una cosa assurda ed ecco perché poi vengono fuori dei pasticci in questa materia. Dobbiamo sforzarci, invece, di varare un testo dignitoso.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Alla stessa lettera e) è stato presentato un emendamento dall'onorevole Diglio, il 4. 7. Potremmo dire: « anche delle organizzazioni professionali ».

GUIDO IANNI. Quello che non possiamo fare è attribuire una potestà che non abbiamo; non abbiamo il potere di intervenire nei servizi, poiché si tratta di com-

petenza attribuita, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alle regioni. Stiamo legiferando, a mio parere, in maniera impropria e confusoria.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Il Ministero può finanziare sia azioni regionali, sia azioni promosse da organizzazioni professionali.

GUIDO IANNI. Questo non possiamo dirlo noi, perché non rientra nella nostra competenza. Voi potete fare come vi pare, io vi sto solo sottoponendo dei reali quesiti legislativi, di potestà, di funzioni e di attribuzioni di competenze.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Mi riservo di esprimere il parere sull'emendamento 4. 6 in un momento successivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 7, sono d'accordo sulla sostanza, ma occorrerebbe formularlo meglio, inserendo la parole « anche ».

PASQUALE DIGLIO. Si tratta soltanto di una proposta; il Governo o il relatore possono benissimo modificarla.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento 4. 7, con l'aggiunta della parola « anche ». Sono invece contrario all'emendamento 4. 8. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 21 ...

GUIDO IANNI. Si tratta di un problema che è stato sollevato dalle regioni perché in realtà la questione non riguarda tanto l'adduzione, la provvista e la distribuzione dell'acqua o del completamento degli impianti, quanto la realizzazione di veri programmi di bonifica e di irrigazione. Inoltre, sono competenze già esercitate dalle regioni.

MARIA COCCO. Vorrei aggiungere, in relazione al punto h), che, nel caso in cui non venisse accettato il nostro emendamento, una parte del paese verrebbe esclusa dall'intervento. Infatti, la realizzazione ed il completamento di impianti di aduzione, provvista e distribuzione del-

l'acqua a fini di irrigazione nel Mezzogiorno avverrebbe attraverso l'intervento straordinario. Ciò significa che dal piano nazionale trarranno vantaggio soltanto le regioni del nord e del centro Italia, mentre invece il problema del completamento dell'irrigazione riguarda fundamentalmente il Mezzogiorno.

Ho voluto, con questo intervento, far rilevare la contraddittorietà dell'articolo e l'assurdità di un certo tipo di impostazione.

PASQUALE DIGLIO. Ho presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali non necessitano di illustrazione.

Per ciò che concerne il 4. 9, si vuole che nelle azioni orizzontali venga caratterizzato - nel momento in cui si deve intraprendere un discorso di priorità - l'impegno per favorire tecniche di irrigazione e di redistribuzione che producono una economia nel consumo dell'acqua.

Per quel che riguarda poi l'emendamento 4. 11, desidero sapere se esiste una differenza tra sostegno e sviluppo o se, piuttosto, si tratti di un aggiustamento di carattere lessicale.

L'emendamento 4. 15 non è stato presentato a caso, anche se potrebbe essere articolato in maniera diversa. Sarebbe bene che, nell'ambito della legge, si individuasse un meccanismo tale da permettere, per determinate questioni, il coinvolgimento di azioni orizzontali. Si pensi, ad esempio, al momento in cui il CIPE dovrà pronunciarsi su interventi di carattere finanziario.

Nell'intero provvedimento è stato recepito il concetto del rapporto tra Stato e regioni per determinati adempimenti, mentre non si è ben compresa la visione dei progetti. Per tale ragione si vuole che al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 4 si provveda sulla base di progetti che potranno essere presentati da organismi pubblici e privati.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati ad eccezione del 4. 9, per il quale mi rimetto alla Commissione, e de-

gli emendamenti 4. 7, 4. 10, 4. 11, 4. 13, 4. 14 e 4. 23, che dichiaro di accettare.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 4. 7, per il quale mi rimetto alla Commissione, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4. 13, 4. 22, 4. 11 e 4. 14.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'emendamento 4. 7 al quale il relatore si è dichiarato favorevole, il Governo avrebbe ritenuto — ma si è voluto rimettere alla Commissione — che bastasse aggiungere alla lettera *e*), dopo la parola: « realizzazione », la parola: « anche ». Questa è una formulazione che consente di mantenere il principio secondo cui la realizzazione di queste reti è fondamentale di competenza delle regioni ma, integrativamente, si può anche aiutare la messa in opera di reti di servizio realizzate da organizzazioni professionali agricole nazionali.

La proposta è di inserire la parola: « anche » dopo la parola: « realizzazione », perché nell'emendamento Diglio risulta più difficile la distinzione tra le organizzazioni professionali, od economiche, od associative agricole.

Il testo del Comitato ristretto, frutto di un'elaborazione abbastanza diffusa, ha una formulazione in cui, per raggiungere l'identico obiettivo dell'emendamento Diglio e per andare incontro all'osservazione dell'onorevole Ianni, mi sembra opportuno inserire la parola: « anche ».

Su tale proposta di modifica il Governo non si formalizza in modo particolare e si rimette alla decisione della Commissione; fa presente tuttavia che, in caso di approvazione dell'emendamento Diglio, sorgerà qualche difficoltà presso il CIPE perché diventerà problematico distinguere le associazioni economiche diverse da quelle professionali agricole.

Quanto agli emendamenti Diglio 4. 11 e 4. 14, proporrei di far precedere la parola « sviluppo » dalla parola « sostegno », perché ciò mi sembra più logico. La stessa modifica dovrebbe essere apportata alle lettere *n*) ed *o*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Toma ed altri 4. 17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MARIA COCCO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 16.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli emendamenti Ianni ed altri 4. 2 e 4. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni e Binelli 4. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 7, come modificato, accettato dal relatore e per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 23, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 9, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Binelli ed altri 4. 21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lobianco 4. 10, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli e Agostinacchio 4. 20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANCARLO BINELLI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto sull'articolo 4. Dopo le votazioni dei relativi emendamenti, abbiamo di fronte a noi un quadro preciso delle volontà politiche della maggioranza e del Governo. Sono stati di fatto votati i primi quattro articoli, che rivestono una rilevanza preponderante rispetto a quelli che dobbiamo ancora esaminare; è giusto, quindi, che a questo punto noi traiamo tutte le conclusioni politiche dei voti effettuati sino a questo momento e degli atteggiamenti che abbiamo riscontrato nel Governo e nella maggioranza.

Abbiamo ritenuto che gli stanziamenti previsti dal provvedimento non fossero sufficienti, ma ciò è stato affermato anche da altri soggetti — tra i quali le regioni — che dovrebbero rendere agibile questa legge. Tuttavia, a nostro avviso Governo e maggioranza non hanno compiuto nemmeno un serio sforzo per verificare se effettivamente quello fosse il limite massimo o se, invece, si potesse garantire un flusso finanziario complessivo necessario per lo meno a fronteggiare una situazione che si sta facendo enormemente difficile.

Non solo non sono stati modificati gli stanziamenti complessivi, ma il Governo non ha voluto prendere in considerazione la richiesta, nostra e delle regioni, riguardante la necessità di un riparto diverso tra ciò che compete al Ministero dell'agricoltura e ciò che dovrebbe competere alle regioni. Abbiamo infatti una suddivisione degli stanziamenti intorno al 50 per cento per il Ministero e al 50 per cento per le regioni (credo si tratti di 8.500 miliardi per il Ministero e di 8.000 miliardi per le regioni).

A questo punto vorrei fare una considerazione. Accade per la prima volta che alle regioni venga negato in questa misura (rapportandolo a quanto è stanziato per il Ministero) uno stanziamento più equo nella ripartizione, tenendo conto che gran parte della materia agricola è stata trasferita proprio alle regioni.

Una seconda considerazione riguarda le procedure dettate dal provvedimento. Come ha già affermato l'onorevole Ianni questa mattina, ci troviamo sovente di fronte a procedure, concernenti in particolare le regioni, estremamente contorte e contraddittorie. Rimangono una conferenza Stato-regioni ed una commissione interministeriale; non si è voluto considerare che questi due momenti potrebbero entrare in conflitto tra di loro.

Inoltre, la commissione consultiva per la programmazione — come abbiamo già affermato questa mattina — vede la presenza di una sola parte del mondo agricolo, anche se non abbiamo nessun problema a riconoscere che si tratta della parte più rilevante; mi riferisco alle organizzazioni professionali. Anche nei successivi articoli, quando si parla di programmazione e di promozione all'estero dei prodotti agricoli, vengono considerate solo le organizzazioni professionali (che, tra l'altro, non sono titolari di alcun prodotto), mentre non sono previsti la cooperazione o altri soggetti direttamente interessati in quanto titolari di prodotto.

Si delinea, quindi, una gestione di questo provvedimento che sarà del ministro, delle regioni che vengono sentite dal ministro e delle organizzazioni professionali; un tipo di gestione che secondo noi crea più problemi di quanti ne risolva, più conflitti e contraddizioni all'interno della gestione stessa e tra le organizzazioni che operano nel settore agricolo.

L'articolo 4 (al quale abbiamo presentato taluni emendamenti che il relatore ed il Governo non hanno accettato) a nostro avviso contraddice alle finalità della legge, sancite dal quinto comma dell'articolo 1. Nel fissare le azioni orizzontali, infatti, non si tiene assolutamente conto

delle finalità previste dall'articolo 1, ladove si parla di riequilibrio territoriale, di occupazione e di altri obiettivi. Inoltre, nel testo dell'articolo 4 troviamo dei riferimenti alla meccanizzazione e ad altri aspetti che, pur rientrando nella competenza ordinaria del Ministero, non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi fissati nel primo articolo. In qualche modo, quindi, si cancellano le distinzioni necessarie tra i poteri del Ministero dell'agricoltura e quelli delle regioni, rendendo certamente più difficile l'attività di controllo del Parlamento sulla gestione della legge.

Il gruppo comunista ritiene che questioni di tale rilevanza istituzionale, oltre che politica, non possano essere decise dalla Commissione, ma debba essere chiamata ad esprimersi l'aula. Pertanto, consegniamo al presidente la richiesta, corredata dal prescritto numero di firme, di rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, la quale sola e sovrana, ripeto, può decidere questioni di così grande rilevanza, sulle quali si è registrata una chiusura totale del Governo e della maggioranza.

Premesso che nessuno si presenta al confronto con gli altri pensando di avere ragione oppure arroccato su posizioni rigide, desidero sottolineare che, se nel corso dell'esame in sede referente si intravedesse una certa apertura della maggioranza e del Governo nonché la volontà di affrontare talune modifiche da noi ritenute rilevanti, il gruppo comunista sarà disponibile a rivedere il proprio atteggiamento.

Do pertanto lettura della lettera contenente la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

« I sottoscritti deputati chiedono che il provvedimento in discussione venga rimesso all'esame dell'aula. I motivi che ci avevano indotto a richiedere la discussione in sede legislativa in Commissione erano legati alla celerità dell'*iter* del provvedimento e, quindi, alla celerità della spesa ed inoltre alla disponibilità del Governo e della maggioranza ad addivenire ad un testo concordato, anche sulla base

delle richieste che sono venute dalle regioni e dalle organizzazioni agricole.

Poiché abbiamo riscontrato una chiusura sui principi fondamentali nel recepire proposte qualificanti, riteniamo giusto che del problema venga investita l'aula.

Ci consideriamo per altro disponibili a rivedere la richiesta di revoca, nel caso che alla fine dell'esame in sede referente siano state introdotte modifiche sostanziali ».

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Binelli, pervenutami per iscrit-

to, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti la Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, rimesso all'Assemblea.

La seduta termina alle 15,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO